

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 46-1973

**Impiego temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 L.R. 34/08- Criteri di ripartizione a favore delle Province e la Città Metropolitana di Torino, per l'anno 2015.**

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Vista la Legge 264/49 “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”, in specifico l’art. 59 “Cantieri – scuola” che autorizza l’apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l’attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità;

vista la Legge 418/75 “Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana”;

vista la LR n. 34/08 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare l’art. 32 che norma l’attività nei cantieri di lavoro;

vista la LR 7/01 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la LR 10/15 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;

vista la LR 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

considerato che l’art. 32 della LR 34/08, stabilisce che per facilitare l’inserimento lavorativo e per favorire l’inclusione sociale dei soggetti individuati dall’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), possono essere inseriti in progetti di cantieri di lavoro ed il comma 1 dello stesso articolo 32, individua gli Enti che possono presentare il progetto alle Province e la Città Metropolitana di Torino territorialmente competenti;

considerate le finalità dei progetti di cantieri di lavoro, così come definite dall’art. 32 della LR 34/2008, che si pongono come strumento di *work fare*, per cui la prestazione economica erogata ai lavoratori è collegata allo svolgimento di un’attività lavorativa, in particolar modo per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

vista la D.G.R. n. 52-11390 del 23.12.2003 di approvazione “Linee guida per il funzionamento dei Gruppi Operativi Locali” e la D.G.R. n. 42-12473 del 2.11.2009 di presa d’atto dei Gruppi Operativi Locali presenti sul territorio regionale;

ritenuto di ripartire a favore delle Province e la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 32, comma 7, della L.R. 34/08, le risorse per realizzazione di cantieri di lavoro, per lo svolgimento di attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale di cui all’art. 29, comma 1, lettera b) in base:

- al numero dei soggetti condannati detenuti nelle carceri territorialmente competenti ed in esecuzione penale esterna;

- alla media del numero dei soggetti inseriti nei cantieri negli esercizi 2008/2012 come indicato nelle tabelle successive;

ritenuto opportuno utilizzare le disposizioni attuative, approvate con la DGR n. 68-4271 del 30.07.2012, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale i criteri e le modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) della LR 34/2008;

considerato che l'art. 32, comma 11, della LR 34/08 stabilisce che il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo dei lavoratori inseriti nei cantieri di lavoro sia a carico degli Enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti;

dato atto che per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo dei lavoratori inseriti nei cantieri di lavoro attivati ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49, si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 32, comma 4, lettera b) della LR 34/08, che prevede che la Giunta regionale stabilisca l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT);

considerato che, l'entità dell'indennità giornaliera per i soggetti di cui all'art. 29 comma 1, lettera a) inseriti nei cantieri di lavoro è pari a 34,18 euro per l'esercizio 2014 e che la media annua dell'inflazione rilevata dall'ISTAT corrisponde al 0,18% per l'anno 2014;

ritenuto opportuno stabilire che all'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, non possano essere sommati sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali;

preso atto che presso l'Agenzia Piemonte Lavoro risultano risorse per euro 576.609,07, già trasferite all'A.P.L. con DGR n. 51-1124 del 30.11.2010, e destinate al pagamento del sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche di cui all'art. 37 della LR 34/08, ma non utilizzate in quanto ritenute insufficienti all'apertura di un ulteriore bando e che con la DGR n. 67-4270 del 30.07.2012 di modifica della DGR n. 51-1124 del 30.11.2010, tali risorse sono state destinate alla realizzazione dei cantieri di lavoro per il saldo dell'esercizio 2011 e per l'esercizio 2012;

visto l'art. 32, comma 1, della LR 34/2008, che stabilisce che l'utilizzo dei cantieri non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da interventi di politica attiva finalizzate a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti;

vista la DGR n. 66-3576 del 19.03.2012, "L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro";

vista la DGR 30-4008 del 11/06/2012 "LR 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco";

considerata la necessità di stabilire che i progetti riguardanti i cantieri di lavoro presentati dagli Enti promotori e utilizzatori sono finalizzati al rinforzo dell'occupabilità dei lavoratori, anche attraverso percorsi integrati comprensivi di azioni di accoglienza-primo filtro e presa in carico, percorsi di orientamento professionale e consulenza orientativa, volti ad aiutare e sostenere i lavoratori nello sviluppo di capacità e competenze utili al reinserimento sociale e lavorativo, e/o altre azioni di accompagnamento al lavoro e di incontro domanda/offerta di lavoro, nel rispetto degli standard di servizio, così come previsto dalla citata DGR n. 66-3576 del 19.03.2012;

ritenuto altresì di stabilire che tali progetti possano essere integrati con azioni aggiuntive di formazione professionale finalizzate all'attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere;

vista la D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "Le disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento";

vista la D.D. n. 629 del 12/11/2009, "Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (Art. 11.3, lettera b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009");

ritenuto che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti nei progetti di cantiere non possa prevedere l'utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la sopra citata Determinazione;

valutata la necessità di osservare il percorso professionale dei lavoratori anche successivamente alla fine del cantiere attraverso l'attività di monitoraggio realizzata dall'Agenzia Piemonte Lavoro tramite il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP);

acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego, che fino all'insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all'art. 11 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 65 comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 23.07.2015;

tenuto conto che è necessario ripartire la somma di euro 576.609,07 tra le Province e la Città Metropolitana di Torino in base al numero dei soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08, per proseguire le attività di politica attiva del lavoro al fine di contribuire al loro pieno reinserimento sociale e nel mercato del lavoro a fine pena;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

*delibera*

Di prendere atto che la somma di euro 576.609,07, risulta presso l'Agenzia Piemonte Lavoro, già destinata con la DGR n. 67-4270 del 30.07.2012 di modifica della DGR n. 51-1124 del 30.11.2010, alla realizzazione dei cantieri di lavoro per il saldo dell'esercizio 2011 e per l'esercizio 2012;

Di ripartire a favore delle Province e la Città Metropolitana di Torino la suddetta somma di euro 576.609,07 per l'attivazione di cantieri di lavoro di cui all'art. 32 della LR 34/08, per l'anno 2015 per i soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08, in base al numero dei

soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, e la media del numero dei soggetti inseriti nei cantieri negli esercizi 2009/2014, come di seguito stimato:

Province/Città Metropolitana Torino	di	* Numero soggetti in esecuzione penale	Somma ripartita	** % media anni 2010/2014	Somma ripartita	Totale ripartizione esercizio 2015
Alessandria		736	35.549,02	9,60	49.423,63	84.972,65
Asti		361	17.436,41	4,40	22.652,50	40.088,91
Biella		418	20.189,51	3,80	19.563,52	39.753,03
Cuneo		965	46.609,79	15,40	79.283,75	125.893,54
Novara		331	15.987,40	3,60	18.533,86	34.521,26
Città Metropolitana di Torino		2.651	128.044,10	10,80	55.601,59	183.645,69
Verbano Cusio Ossola		123	5.940,99	3,00	15.444,89	21.385,88
Vercelli		384	18.547,32	5,40	27.800,79	46.348,11
<b>Totale</b>		<b>5.969</b>	<b>288.304,54</b>	<b>56,00</b>	<b>288.304,53</b>	<b>576.609,07</b>

Fonti:

\* Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica. Dati al 31.05.2011. I numeri indicati comprendono: persone detenute, in misura alternativa, di sicurezza o in messa alla prova.

\*\* Direzione regionale Coesione Sociale.

Di stabilire che rimangono invariati i criteri e le modalità di concessione dei contributi, a favore delle Province, la Città Metropolitana di Torino e degli Enti beneficiari, contenuti nelle disposizioni attuative approvate con la DGR n. 68-4271 del 30.07.2012.

Di stabilire che l'entità dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondere ai soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera a) della LR 34/08 inseriti nei cantieri di lavoro per l'esercizio 2015, risulta essere di euro 34,25 per 7 ore giornaliere, poiché detta indennità è stata rivalutata del 0,18%, in base alla media annua 2014 dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

Di stabilire che all'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro non possano essere sommati sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali.

Di stabilire che l'Amministrazione Penitenziaria individua i soggetti avviabili nei cantieri di lavoro su richiesta degli Enti utilizzatori.

Di stabilire che ulteriori criteri selettivi potranno essere individuati dalle Province e la Città Metropolitana di Torino in raccordo con gli Enti utilizzatori, ai sensi del comma 8 art. 32 della LR 34/08.

Di stabilire che le Province e la Città Metropolitana di Torino per valutare i progetti di cantiere presentati dagli Enti, possono avvalersi della collaborazione dei Gruppi Operativi Locali territoriali, a cui l'allegato alla D.G.R. n. 52-11390 del 23.12.2003 "Linee guida per il funzionamento dei gruppi operativi locali" riconosce la competenza in materia di azioni per il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Di stabilire che il progetto di cantiere di lavoro, può essere integrato con azioni formative aggiuntive finalizzate all'attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere; tali attività formative possono essere erogate esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "Le disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento".

Di stabilire che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti nei progetti di cantiere non può prevedere l'utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la D.D. n. 629 del 12 novembre 2009 "Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009)".

Di stabilire che l'Agenzia Piemonte Lavoro nell'ambito dell'annuale piano di attività, svolge le funzioni di monitoraggio sull'andamento dei progetti di cantiere e sul successivo percorso professionale dei lavoratori utilizzati, attraverso l'analisi delle informazioni inserite nel Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP).

Di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione di successivi atti contenenti le disposizioni di dettaglio, nonché l'eventuale compensazione da effettuarsi in modo proporzionale tra le somme ripartite tra le Province e Città Metropolitana di Torino, qualora l'effettivo fabbisogno verificato a seguito della presentazione delle richieste di contributo da parte delle Province e Città Metropolitana di Torino lo richiedesse, rimanendo invariato il totale disponibile.

Alla spesa di euro 576.609,07 si fa fronte con le risorse finanziarie già trasferite presso l'Agenzia Piemonte Lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)